

residenza nell'UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi, in esonero totale dal pagamento del dazio all'importazione e, di conseguenza dell'IVA, ai sensi dell'art. 67 DPR 633/72, nei seguenti casi: (a) uso a titolo occasionale o di emergenza; (b) mezzo di trasporto in locazione; (c) utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all'estero.

Alla luce di elementi indiziari non confutati con prove dall'Agenzia la percorrenza da parte del sig. ~~XXXX~~ sarebbe stata di un breve tratto di strada nel territorio italiano dalle ore 11 alle ore 12 per non più di un'ora e non vi sono elementi di sorta che attestino un utilizzo più prolungato e pertanto l'uso occasionale del mezzo in questione appare verosimile a questa Commissione. Inoltre, mentre dal verbale n. 4 del 20/2017 risulta che il sig. ~~XXXX~~ sarebbe residente a Chiavenna, tale Comune, come risulta dalla e-mail in data 12/10/2017, comunica che il sig. ~~XXXX~~ è completamente sconosciuto alla loro anagrafe. Inoltre, l'inesistenza di collegamento del sig. ~~XXXX~~ col territorio italiano appare provata da ulteriori elementi quali movimentazioni quasi giornalieri con carte di credito in territorio elvetico che inducono per la ricorrenza del regime di ammissione temporanea. Appare, infine, verosimile che il sig. ~~XXXX~~ che, senza smentita, parla e intende esclusivamente il tedesco abbia potuto non comprendere bene cosa gli veniva chiesto al passo doganale. Tanto premesso appare applicabile il regime doganale di ammissione temporanea di mezzi di trasporto (art. 559 DAC) e 560 DAC (mezzo di trasporto in locazione).

La particolare situazione verificatasi giustifica la compensazione delle spese tra le parti.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate

Varese, addì 5 febbraio 2018

IL RELATORE ESTENSORE

(Dott. Antonio Greco)



IL PRESIDENTE

(Dott. Arturo Soprano)

